

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione del Comitato Esecutivo

n. 6 del 20/01/2015

OGGETTO: Disposizioni operative inerenti le istanze all'Ufficio Ambientale. Aggiornamento Diritti di Segreteria.

Seduta del 20/01/2015, ore 14.25, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Paolo	TRENTIN	presente
Dirigente	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin - componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che i compiti dell'Ente Parco specificati all'art. n. 16 della Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei";

VISTO l'art. 18 della L.R. 40/1984;

VISTO il D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139;

VISTO che la Regione Veneto con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 ha incluso l'Ente Parco nell'elenco degli enti idonei al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice, confermando le competenze individuate dalla L.R. 63/1994 e dagli art. 61 e seguenti della L.R. 11/2001;

CONSIDERATO che l'Ufficio Ambientale, che svolge le funzioni di istruttoria delle pratiche sottoposte ad autorizzazione paesaggistica/ambientale, provvede periodicamente ad aggiornare i modelli per la presentazione delle domande adeguando sia le procedure che gli importi della marca da bollo, nonché le modalità per l'acquisizione e l'invio di comunicazioni e provvedimenti tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

VISTA la precedente deliberazione n. 4 del 10/01/2014 con cui si introduceva l'utilizzo della PEC per la gestione delle procedure dell'Ufficio Ambientale con i diritti di segreteria ridotti del 10% nella fase sperimentale;

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, come modificato dal D.lgs. 235/2010, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di implementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, con particolare riferimento alla PEC;

RITENUTO che tale strumento, ormai ampiamente utilizzato, riduca i tempi di comunicazione legati ad invio e ricezione delle posta ordinaria tra Ente e Richiedente e ritenuta quindi conclusa la fase sperimentale;

VISTO inoltre che la Legge n. 2 del 28.01.2009 ha determinato, per tutti gli iscritti agli Ordini Professionali, l'obbligo di dotarsi un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

VISTO inoltre che le nuove procedure prevedono lo scambio di documentazione esclusivamente via PEC, qualora l'istante si avvalga di sportelli SUE o SUAP;

RITENUTO di poter nuovamente uniformare i diritti di segreteria per le istanze, nonché, viste anche le recenti richieste pervenute all'Ufficio Ambientale, adeguare anche il modello per la sua presentazione tramite SUE o SUAP;

VALUTATO che, tutte le istanze (anche quelle pervenute tramite Sportelli Unici) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, di un atto finale, sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione;

DI CONFERMARE che l'esenzione dell'imposta di bollo riguarda atti e documenti posti in essere dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati ai sensi dell'art. 16 della Tab.-Allegato B al D.P.R. 642;

RITENUTO, a seguito di un ulteriore approfondimento che, per tutte le istanze che generano un atto conclusivo a firma del Presidente o Delegato, deve essere prodotta da parte del richiedente un'ulteriore marca da bollo in sede di istanza e da apporre sul Decreto finale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di confermare gli importi dei diritti di segreteria per i procedimenti del Servizio Tecnico senza ulteriori riduzioni per la gestione tramite PEC, con adeguamento della modulistica da parte dell'Ufficio Ambientale;
- 2) di affidare all'Ufficio Ambientale l'adeguamento dei modelli per le istanze pervenute tramite SUE o SUAP confermando che tale istanze debbono essere presentate in marca da bollo come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- 3) ritenuto di dover dare indicazioni all'Ufficio Ambientale affinché venga richiesta, per tutte le istanze che generano un atto conclusivo a firma del Presidente o Delegato, un'ulteriore marca da bollo da apporre sul Decreto conclusivo;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 53/93.

IL SEGRETARIO

Paolo Trentin



IL PRESIDENTE

Giovanni Bassetto

